

## Regolamento di libero passaggio

### Annotazioni

Il termine *contraente* utilizzato nel presente regolamento designa persone di entrambi i sessi. Si è ritenuto opportuno usare solo la forma maschile per facilitare la lettura del documento.

Ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali il partner è parificato al coniuge.

### 1 Scopo

Il conto di libero passaggio si prefigge lo scopo di mantenere e proseguire la copertura previdenziale acquisita nell'ambito della previdenza professionale.

I fondamenti giuridici su cui si basa il regolamento sono la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP) e l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (OLP).

### 2 Stipulazione e attuazione della convenzione

La Credit Suisse Fondazione di libero passaggio 2<sup>o</sup> pilastro (qui di seguito chiamata *Fondazione*) investe, a nome della Fondazione, il denaro disponibile sul conto di libero passaggio del contraente presso la sua banca depositaria, il Credit Suisse (Svizzera) SA, e lo fa contrassegnare in modo speciale come diritto del contraente. In relazione al versamento dei valori ricevuti, la Fondazione è autorizzata a comunicare al Credit Suisse AG e al Credit Suisse (Svizzera) SA tutti i dati del contraente a sua disposizione. Il Credit Suisse AG e il Credit Suisse (Svizzera) SA possono utilizzare tali dati per la gestione e la consulenza ai clienti, per attività di mercato e per fini statistici.

### 3 Versamenti di capitale

Il precedente istituto di previdenza professionale o di libero passaggio trasferisce la prestazione di libero passaggio alla Fondazione. Ulteriori versamenti sul conto sono consentiti solo se si tratta di prestazioni di uscita da un istituto di previdenza o di capitali provenienti da un altro istituto di libero passaggio. I capitali di libero passaggio versati indebitamente vengono restituiti all'istituto di previdenza precedente.

Il contraente può effettuare versamenti a titolo personale unicamente se si tratta di rimborsi in seguito a prelievi anticipati o a realizzazioni del pegno effettuati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa (art. 30d LPP).

### 4 Conto di libero passaggio e investimento in titoli

Gli averi di previdenza gestiti tramite un conto fruttano interessi. Il bilancio del conto viene chiuso al 31 dicembre. Il conto gode del privilegio accordato ai depositi a risparmio ai sensi della Legge svizzera sulle banche. Il tasso d'interesse viene costantemente adeguato alle condizioni vigenti sul mercato.

Il contraente può incaricare la Fondazione di investire il capitale versato in uno dei gruppi d'investimento offerti (strategie). La Fondazione acquista su incarico e a favore del contraente il relativo numero di diritti del gruppo d'investimento prescelto dal contraente (strategia).

Il Consiglio di Fondazione stabilisce i gruppi d'investimento (strategie) offerti dalla Fondazione. Le esatte disposizioni e modalità concernenti l'investimento dei fondi di libero passaggio si trovano nel modulo *Ordine di apertura di un deposito di libero passaggio e/o di acquisto/vendita di diritti di un gruppo d'investimento*.

Per l'aver di libero passaggio investito in diritti di gruppi d'investimento non sussiste né la garanzia di eventuali interessi né quella relativa al mantenimento del valore capitalizzato. Il rischio d'investimento è a carico del contraente.

### 5 Obbligo d'informazione

Dopo l'apertura del conto e l'acquisto dei titoli il contraente riceve una conferma e nel gennaio dell'anno successivo un riepilogo al 31 dicembre sul conto di libero passaggio e/o sul deposito.

Se per colpa del contraente tali documenti e/o i dati ivi contenuti entrano in possesso di terzi non autorizzati e di conseguenza viene effettuato un errato versamento di prestazioni, la Fondazione risponde solo in caso di colpa grave o intenzionale.

Il contraente deve comunicare alla Fondazione ogni cambiamento di indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente è sposato, deve comunicare alla Fondazione la data del matrimonio. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze dovute a comunicazioni lacunose, tardive o inesatte dell'indirizzo o dei dati personali. Le comunicazioni trasmesse dalla Fondazione all'ultimo indirizzo comunicato dal contraente sono considerate come avvenute. Le modifiche del nome e dell'indirizzo devono essere comunicate per iscritto alla Fondazione. Inoltre, le modifiche dell'anagrafe o dello stato civile devono essere corredate di un documento ufficiale.

Gli averi di libero passaggio dimenticati vengono versati al fondo di garanzia 10 anni dopo dall'età ordinaria di pensionamento.

## **6 Corrispondenza del contraente**

Il contraente deve inviare la sua corrispondenza direttamente alla Fondazione.

## **7 Prestazione di vecchiaia**

Il contraente è il beneficiario della prestazione di vecchiaia. Di norma le prestazioni di vecchiaia sono versate al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento LPP.

Esse possono essere erogate al più presto cinque anni prima o al più tardi cinque anni dopo questa data. Tramite l'apposito modulo il contraente deve richiedere per iscritto alla Fondazione il versamento della prestazione di vecchiaia.

La prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente al contraente qualora questi percepisca una rendita intera d'invalidità dall'Assicurazione invalidità (AI).

## **8 Prestazioni di decesso**

Se il contraente muore prima che giunga a scadenza la prestazione di vecchiaia, il capitale di libero passaggio è considerato capitale in caso di decesso e viene versato ai beneficiari secondo il seguente ordine di priorità:

- a) al coniuge superstite e, qualora abbiano diritto ai sensi della LPP alla prestazione per superstiti, agli orfani, agli affiliati ed eventualmente al coniuge divorziato; in assenza di tali beneficiari
- b) alle persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di tali beneficiari

- c) ai figli che ai sensi della LPP non hanno diritto alle prestazioni per superstiti; in assenza di tali beneficiari
- d) ai genitori; in assenza di tali beneficiari
- e) ai fratelli ed alle sorelle; in assenza di tali beneficiari
- f) ai rimanenti eredi legittimi con l'esclusione dell'ente pubblico.

Il contraente ha il diritto di specificare i diritti dei singoli beneficiari e di ampliare la cerchia delle persone menzionate al punto a) con quelle figuranti al punto b).

Se i diritti dei beneficiari non vengono meglio precisati, la suddivisione viene fatta in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

## **9 Versamento dell'ave di libero passaggio**

Il versamento dell'ave di libero passaggio ad un istituto di previdenza o di libero passaggio è consentito in qualsiasi momento. I versamenti parziali sono consentiti solo se sono destinati all'acquisto di prestazioni presso un istituto di previdenza.

L'ave di libero passaggio può essere trasferito al massimo ad un'altra istituzione di libero passaggio.

## **10 Versamento anticipato in contanti**

Il versamento anticipato in contanti è consentito se

- a) il saldo presente sul conto di libero passaggio è inferiore alla somma di un intero contributo annuo del contraente nel precedente rapporto di previdenza;
- b) il contraente lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera il versamento in contanti dell'ave LPP, vale a dire della parte obbligatoria, non è più possibile se il contraente continua a essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo il diritto di uno Stato membro dell'UE (o dell'AELS);
- c) il contraente comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il versamento è possibile se richiesto entro un anno dopo aver intrapreso l'attività lucrativa indipendente.

## **11 Versamento della prestazione**

La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutti i documenti richiesti. L'importo della prestazione corrisponde al saldo presente sul conto di libero passaggio più gli interessi e/o al ricavato della vendita dei diritti dei gruppi d'investimento. Le prestazioni percepite erroneamente o indebitamente devono essere rimborsate alla Fondazione.

## **12 Prelievo delle prestazioni**

1. Per prelevare l' avere di libero passaggio o la prestazione di vecchiaia il contraente deve inviare alla Fondazione, a seconda delle circostanze, l'apposito modulo contenente precise indicazioni sul motivo e l'indirizzo di pagamento nonché i documenti occorrenti per ciascun motivo di pagamento. Tutti i moduli sono a disposizione presso la Fondazione. Tutti i requisiti formali indicati sui moduli sono parte integrante del presente regolamento.
2. La vendita dei diritti dei prodotti d'investimento viene effettuata di regola entro 5 giorni lavorativi a partire dall'approvazione della domanda per il versamento delle prestazioni di libero passaggio o di vecchiaia. Nel caso di decesso, l'ordine di vendita sarà dato immediatamente dopo che la Fondazione ne sia stata informata per iscritto.
3. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere altri attestati qualora questi fossero ritenuti necessari per accertare i diritti sull'oggetto in questione.

## **13 Versamento totale o parziale della prestazione**

1. Se il contraente impartisce l'ordine di versamento parziale dell' avere di libero passaggio, ciò che è consentito solo in caso di riscatto presso l'istituto di previdenza, divorzio e prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa, la Fondazione vende solo la quota di prodotti d'investimento che corrisponde all'importo indicato.
2. Se il contraente si affilia ad un nuovo istituto di previdenza (p. es. in caso di nuovo rapporto di lavoro), il capitale di libero passaggio deve essere trasferito.

L'affiliazione deve essere comunicata alla Fondazione. Il modulo non è obbligatorio nel caso in cui il versamento sia a favore di un nuovo ente di previdenza. La relativa domanda deve essere però sottoscritta dal contraente, il quale provvederà ad allegare anche una polizza per il versamento al nuovo istituto di previdenza.

3. Il nuovo istituto di previdenza è inoltre autorizzato a chiedere il trasferimento del capitale direttamente alla Fondazione.

## **14 Costituzione in pegno e cessione dei diritti**

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni dell'art. 15.

## **15 Promozione della proprietà abitativa**

Il contraente può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza del massimo previsto dalla legge della sua prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio. Il prelievo anticipato e la costi-

tuzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dal *Regolamento sulla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale (PPA)*.

## **16 Divorzio**

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una quota della prestazione di libero passaggio acquisita dal contraente durante il periodo del matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza del coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza.

Conformemente alla sentenza del tribunale la Fondazione versa tale prestazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto.

## **17 Trattamento fiscale**

Il capitale di libero passaggio e i relativi ricavi beneficiano dell'esonero fiscale fino alla loro esigibilità. La prestazione è soggetta all'imposizione secondo il diritto federale e cantonale.

## **18 Spese di gestione**

La Fondazione può richiedere al contraente e ai beneficiari dei contributi per la copertura delle spese di gestione.

## **19 Responsabilità**

La Fondazione non risponde nei confronti del contraente delle conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle disposizioni legali, contrattuali o regolamentari.

## **20 Foro**

In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri. Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta.

## **21 Entrata in vigore, modifiche**

Questo regolamento entra in vigore con la valida iscrizione del trasferimento degli attivi e dei passivi di Credit Suisse AG a Credit Suisse (Svizzera) SA nel registro di commercio del Cantone di Zurigo prevista per il 4° trimestre 2016 (come regolamentato nel contratto di trasferimento tra Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA in conformità delle norme della legge sulla fusione e avente luogo nell'ambito del programma di riorganizzazione e modifica della struttura giuridica del gruppo Credit Suisse, come pure al fine di soddisfare i requisiti normativi) e sostituisce qualsiasi regolamento precedente. Restano riservate le modifiche dei fondamenti giuridici che concernono e disciplinano il presente regolamento, applicabili anche a quest'ultimo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche richiedono l'approvazione dell'autorità di sorveglianza. Le modifiche vengono comunicate al contraente nella forma più appropriata.